



Regolamento di funzionamento dell'Assemblea consortile

Approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile
n. 21 del 27/12/2022

INDICE

- Art. 1 – Funzioni e prerogative - rinvio. Oggetto del presente Regolamento.
- Art. 2 – Composizione.
- Art. 3 – Convocazione e ordine del giorno.
- Art. 4 – Sede delle riunioni.
- Art. 5 – Verbalizzazione.
- Art. 6 – Quorum costitutivo.
- Art. 7 – Forme di partecipazione a distanza. Requisiti di validità.
- Art. 8 – Quorum deliberativo.
- Art. 9 – Segretezza delle sedute. Partecipazione di soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione.
- Art. 10 – Incompatibilità e astensione.
- Art. 11 – Forme di espressione del voto.
- Art. 12 – Esecutività e pubblicazione delle deliberazioni. Disposizioni finali.

ARTICOLO 1
FUNZIONI E PREROGATIVE – RINVIO. OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le funzioni e le prerogative dell'Assemblea consortile sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto del Consorzio.
2. Il presente regolamento disciplina le norme di funzionamento dell'Assemblea consortile, nel rispetto delle previsioni dello Statuto del Consorzio.

ARTICOLO 2
COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea consortile, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Consortile, è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio, che hanno facoltà di delega a un assessore come previsto dal medesimo articolo.
2. Nel caso in cui intervenga diversa disposizione di legge o di Statuto in merito alla composizione dell'Assemblea, il presente Regolamento si intenderà automaticamente adeguato alla nuova normativa senza necessità di modificazione espressa.

ARTICOLO 3
CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

1. L'Assemblea consortile è convocata dal Presidente del consorzio, nelle forme previste dall'articolo 9 dello Statuto.
2. Il Presidente formula altresì l'ordine del giorno della seduta.

ARTICOLO 4
SEDE DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni dell'Assemblea consortile si tengono ordinariamente presso la sede legale del Consorzio, in Nichelino, via dei Cacciatori.
2. E' possibile, se specificamente previsto nella convocazione del Presidente, che le riunioni si tengano in sede diversa da quella prevista al comma precedente, che garantisca in ogni caso la pubblicità della seduta ai sensi del successivo articolo 9.

ARTICOLO 5
VERBALIZZAZIONE

1. La verbalizzazione è curata dal Segretario del Consorzio.
2. Nel verbale, da redigersi in forma succinta, non è necessario riportare il contenuto degli interventi dei singoli componenti dell'Assemblea, a meno che alcuno di questi non lo richieda espressamente.
3. I verbali di deliberazione sono sottoscritti dal Presidente del Consorzio, o da chi lo sostituisce, e dal Segretario del Consorzio.

ARTICOLO 6
QUORUM COSTITUTIVO

1. L'Assemblea consortile delibera validamente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, dello Statuto.

ARTICOLO 7
FORME DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA. REQUISITI DI VALIDITÀ

1. L'Assemblea consortile è regolarmente costituita anche in mancanza della presenza fisica, presso la sede della riunione di cui al precedente articolo 4, di tutti i partecipanti alla seduta, purché ricorrano le condizioni di seguito indicate:
 - a. Partecipano validamente alla seduta anche i componenti dell'Assemblea consortile regolarmente convocati e/o il Segretario che, pur non presenti fisicamente presso la sede della riunione, siano, contestualmente alla discussione e al voto delle proposte di deliberazione in esame, in contatto video e audio attraverso modalità di collegamento telematiche che permettano l'interlocuzione simultanea tra tutti i partecipanti alla seduta;
 - b. Il Segretario si accerta dell'identità dei componenti dell'Assemblea consortile che partecipano secondo le modalità sopra indicate e la attesta nel verbale;
 - c. Tutti i partecipanti alla seduta, anche se fisicamente non presenti presso la sede della riunione, devono essere stati messi in condizione di consultare i documenti e le proposte di deliberazione che costituiscono oggetto di voto, e, comunque, devono essere stati posti a disposizione di tutti i componenti dell'Assemblea consortile gli elementi di conoscenza necessari e sufficienti per esprimere il voto.
2. Nella verbalizzazione, il Segretario fa risultare espressamente se i singoli partecipanti alla riunione sono fisicamente presenti presso la sede della riunione di cui al precedente articolo 4 ovvero se partecipano attraverso una delle modalità "a distanza" previste dal presente articolo.
3. Il voto favorevole espresso nei confronti di una proposta di deliberazione da parte di un componente dell'Assemblea consortile che partecipa secondo una delle modalità "a distanza" previste dal presente articolo fa presumere che lo stesso sia stato adeguatamente informato dei contenuti della deliberazione stessa e che siano stati posti a sua disposizione elementi di conoscenza sufficienti per esprimere il voto.
4. Le modalità di partecipazione alle sedute dell'Assemblea consortile previste dal presente articolo sono utilizzate solo per garantire la funzionalità dell'organo, in casi particolari da valutare a discrezione del Presidente del Consorzio. In tutti gli altri casi l'Assemblea consortile si riunisce ordinariamente in presenza dei suoi componenti.

ARTICOLO 8
QUORUM DELIBERATIVO

1. L'Assemblea consortile delibera a maggioranza qualificata dei voti favorevoli sui contrari, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto.

ARTICOLO 9
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI ALL'ASSEMBLEA

1. La partecipazione alle sedute dell'Assemblea consortile è pubblica, salvo i casi di cui all'articolo 9, comma 5, dello Statuto.
2. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, e inoltre in ogni caso in cui ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, possono partecipare ai lavori dell'Assemblea consortile anche il Direttore del Consorzio, il Revisore dei Conti, i Responsabili di servizio, i componenti del nucleo di valutazione o altri soggetti esterni con funzione

consultiva o illustrativa di aspetti tecnici inerenti alle proposte in discussione. Su invito del Presidente, tali soggetti lasciano la seduta prima della votazione, e in ogni momento in cui ciò appaia opportuno.

ARTICOLO 10 INCOMPATIBILITÀ E ASTENSIONE

1. I casi di incompatibilità rispetto alla partecipazione alla discussione e al voto di singole proposte di deliberazione sono regolati dalla legge.
2. Nei casi di cui al punto precedente il componente dell'Assemblea consortile ha il dovere di astenersi dalla partecipazione alla discussione e al voto, allontanandosi dalla sede della riunione e interrompendo le forme di contatto a distanza.
3. Sussiste in ogni caso il dovere di astensione ogni qual volta le proposte in discussione incidano direttamente su interessi personali o patrimoniali di uno dei componenti dell'Assemblea consortile ovvero del Segretario o del Direttore del Consorzio, ovvero di uno dei rispettivi parenti o affini sino al quarto grado.
4. Nel caso in cui il dovere di astensione incomba sul Segretario del Consorzio, la verbalizzazione è curata da altro Segretario di uno dei Comuni aderenti al Consorzio iscritto all'albo, individuato come supplente "a scavalco" ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 11 FORME DI ESPRESSIONE DEL VOTO

1. Il voto è di norma espresso in forma orale e palese, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, dello Statuto, e con le eccezioni ivi disciplinate.

ARTICOLO 12 ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI. DISPOSIZIONI FINALI

1. L'esecutività e la pubblicazione delle deliberazioni dell'Assemblea consortile sono regolate dalla legge.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la deliberazione che lo approva.